

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1833

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROCCHI, COSCIA, GHIZZONI, CAROCCI, MALPEZZI, RAMPI,
NARDUOLO, COCCIA, MANZI, D'OTTAVIO, RIBAUDO**

Disposizioni per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne ai fini giuridici, economici e di carriera in favore dei docenti delle scuole secondarie

Presentata il 21 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge viene presentata per sanare un'incontestabile situazione di disparità creatasi tra i dipendenti dello Stato e in particolare tra gli insegnanti di ruolo della scuola materna, e quelli degli altri ordini di scuola, causata da una mera omissione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante « Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica ».

L'articolo 1, infatti, non comprende, tra i servizi riconoscibili ai fini della carriera per gli insegnanti di scuola secondaria, a

differenza che per gli insegnanti elementari e primari di cui al successivo articolo 2, il servizio prestato quale insegnante di ruolo e non di ruolo nella scuola materna.

Una tale omissione non può implicare, necessariamente, l'irricoscibilità del servizio stesso visto che nei sensi indicati conduce l'interpretazione costituzionale e logico-sistematica della norma.

Infatti, dalla non riconoscibilità di tale servizio deriva, oggi, una disparità di trattamento rispetto al servizio prestato nella scuola elementare (ora scuola primaria) che, pur implicando lo stesso svolgimento di carriera e di trattamento economico e pur richiedendo la stessa formazione universitaria per il passaggio di ruolo, finisce per essere ingiustifica-

tamente meglio valutato rispetto al servizio prestato nella scuola materna. C'è poi da considerare l'irrazionalità di un sistema che riconosce la stessa posizione iniziale di inquadramento nei ruoli della scuola secondaria a un docente che ha svolto in precedenza un unico servizio nella scuola materna e a un docente entrato in ruolo, nonché l'ipotesi di un insegnante di scuola materna che transiti prima nei ruoli della scuola elementare o primaria e successivamente in quelli delle scuole secondarie, dovendo lo stesso essere privato di un beneficio acquisito legittimamente in precedenza.

Non si può omettere nemmeno il fatto che la norma da interpretare e di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 370 del 1970, si trova inserita in un sistema in cui l'ordine scolastico elementare o primario era già correttamente considerato unitariamente e comprensivo anche della scuola materna, intesa come grado preparatorio (articolo 37 del testo unico di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), cosa che ha portato a una totale equiparazione tra i due servizi, sia con riferimento allo svolgimento delle carriere, sia con riferimento al trattamento economico.

Va inoltre sottolineato che l'articolo 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede anche il passaggio da un ruolo superiore a un ruolo inferiore, con la conseguente piena omologazione e integrazione dei ruoli medesimi nel senso dei servizi pregressi ai fini di una carriera unitaria.

Si può ancora rilevare che l'attuale interpretazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 370 del 1970 implica un forte sospetto di incostituzionalità, con riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, in quanto appare discriminatoria per gli insegnanti di scuola materna.

Inoltre, per un ulteriore approfondimento e per una maggiore chiarezza è indispensabile osservare che attualmente i docenti che hanno prestato o che prestano servizio di ruolo o non di ruolo nelle scuole materne e che transitano, a seguito della vincita di un concorso o del passaggio al ruolo, della scuola primaria e della

scuola secondaria, sono fortemente penalizzati, in quanto non viene loro riconosciuto il servizio reso.

Nella scuola primaria il servizio di ruolo prestato nella scuola materna, pur essendo di pari livello, viene riconosciuto come servizio pre-ruolo con la conseguente decurtazione agli effetti giuridici.

Nella scuola secondaria il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola materna non viene riconosciuto affatto ai fini della carriera. In pratica è come non fosse mai esistito, mentre viene riconosciuto il servizio prestato nella scuola primaria che è, ripetiamo, di livello pari a quello prestato nella scuola materna.

Questo annoso problema, oltre a essere motivo di frustrazione e di disincentivazione del ruolo di docente di scuola materna, ha creato e crea un forte contenzioso sia a livello di ricostruzione della carriera sia nelle operazioni di trasferimento, anche perché l'amministrazione si è comportata e si comporta in modo difforme da un caso all'altro.

Tale contenzioso ha comportato per lo Stato un pesante onere economico, avendo, in quasi tutti i casi, i ricorrenti vinto le cause.

Per chiarire il problema si puntualizza di seguito brevemente l'aspetto giuridico.

La legge 18 marzo 1968, n. 444, agli articoli 17 e 18 dispone che: « Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare » e che « Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale (...) sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale ».

Il citato decreto-legge n. 370 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 576 del 1970, agli articoli 1 e 2 dispone che al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica è riconosciuto il servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, mentre riconosce i servizi di ruolo e non di ruolo prestati

nelle scuole materne statali o comunali sono riconosciuti al personale docente delle scuole elementari. Nel decreto-legge, il legislatore ignora completamente i docenti della scuola materna. Questa « ignoranza » può forse essere giustificata per due motivi: la legge n. 444 del 1968 era entrata in vigore solo da due anni e nessun insegnante era ancora di ruolo oppure, motivo più logico ma che l'amministrazione sembra ignorare, avendo stabilito la parità di trattamento tra i docenti dell'allora scuola elementare e quelli della scuola materna, i criteri dettati potevano essere usati per analogia.

Con la legge n. 349 del 1974 sono immessi in ruolo i primi docenti della scuola materna statale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (recante norme sullo stato giuridico del personale della scuola), include esplicitamente i docenti della scuola materna; al capo IV del titolo III disciplina il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per tutto il personale docente e in particolare, all'articolo 81, modifica i criteri per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo. Inoltre, l'articolo 77 stabilisce che: « Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H (...) », ma la tabella H ignora ancora una volta la scuola materna.

Anche in questo caso, però, l'omissione può essere giustificata con il criterio della logicità: nella citata tabella H, infatti, non si parla di « insegnanti » che possono passare da un ruolo all'altro, ma di « insegnamenti ».

Pertanto, disponendo il passaggio da « insegnamenti di scuola elementare » a « insegnamenti di scuola media », la scuola materna può essere inclusa implicitamente. Tant'è vero che nel 1980, con la legge n. 312, si disciplinano ulteriormente i passaggi di ruolo e la scuola materna è esplicitamente inclusa (articolo 57).

Anche dopo la normativa citata è rimasto comunque il vuoto legislativo soprattutto in merito alla parità di trattamento tra insegnanti della scuola materna e insegnanti dell'allora scuola elementare, ora scuola primaria. Solo in alcuni casi la parità di trattamento è estesa per analogia.

La presente proposta di legge vuole sottolineare e garantire, dal punto di vista pedagogico e didattico, il principio dell'unicità della funzione docente e rivalutare i compiti e le funzioni dei docenti della scuola materna, volti a raggiungere gli stessi obiettivi educativi degli altri ordini di scuola e ad approntare, con gli stessi, dei curricoli in comune, secondo le indicazioni dettate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 novembre 1992 sulla continuità educativa, allegato alla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 339 del 16 novembre 1992.

Peraltro, a quanto esposto va aggiunto il fatto che i nuovi orientamenti della scuola materna, in via di attuazione, vanno sempre più a correlarsi, in senso organizzativo, didattico e valutativo, con gli altri ordini di scuola, per cui appare necessario e non più procrastinabile riconoscere a tale servizio lo stesso tipo di validità (giuridica, economica e di carriera), alla pari degli altri ordini di scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il servizio prestato in qualità di docente di ruolo o fuori ruolo presso le scuole materne è riconosciuto, a domanda e con le modalità disciplinate dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, ai fini giuridici, economici e di carriera all'atto del passaggio nei ruoli della scuola secondaria.

ART. 2.

1. In via transitoria i docenti in servizio a tempo indeterminato nella scuola secondaria alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la possibilità di chiedere il riconoscimento di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2015.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

